

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN Presidente

Marco CATALANO Consigliere

Riccardo PATUMI Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46253 del registro di segreteria,
promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di (omissis)

,

rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Annicchiarico;

Visto l'atto di citazione;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2025, tenuta con l'assistenza della
Segretaria dott. Tiberi Enrico, il relatore Consigliere Riccardo Patumi, il
Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida
lorio e l'Avvocato Lucia Annicchiarico per il convenuto.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 16 maggio 2024 la Procura
regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha
convenuto in giudizio l'architetto (omissis) per vederlo condannare a

SENT. N. 15/2025/R

risarcire i danni che avrebbe cagionato al Comune Jolanda di Savoia e all'Università degli studi di Ferrara per avere svolto attività extra istituzionali senza avere chiesto le preve autorizzazioni e in mancanza del riversamento dei relativi compensi nei conti dell'entrata delle menzionate pubbliche amministrazioni.

1.1. L'azione erariale è stata avviata a seguito della notizia di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza – Gruppo Ferrara alla Procura regionale contabile il 13 marzo 2023.

L'arch. (omissis) è stato dipendente del Comune di Jolanda di Savoia con contratto a tempo indeterminato dal 5/10/2011 al 30/06/2018 e ricercatore a tempo determinato dell'Università degli Studi di Ferrara a decorrere dal 1° ottobre 2020, inizialmente in regime di tempo definito quindi, dal 1° luglio 2021, a "*tempo pieno*".

1.2. La prima condotta che gli viene contestata riguarda lo svolgimento delle funzioni di progettista e di direttore dei lavori per la richiesta dei contributi erogati a seguito del sisma del 2012 in Emilia-Romagna per la ristrutturazione di un immobile ad uso di civile abitazione situato nel Comune di Ferrara (c.d. pratica MUDE) rispetto al quale predispose il computo metrico estimativo con il relativo quadro economico asseverando il nesso di causalità tra i danni subiti dall'immobile ed il sisma.

Il compenso liquidato per tale attività, svolta in assenza di autorizzazione, è stato pari a 3.070,67 euro, importo che non è stato riversato nel conto entrata del Comune di Jolanda di Savoia.

1.3. La seconda condotta oggetto dell'odierno giudizio riguarda l'attività svolta in favore di (omissis) per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici del

SENT. N. 15/2025/R

2016 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo, che secondo la Procura erariale sarebbe stata eseguita in violazione della normativa che disciplina il rapporto dei docenti universitari a tempo pieno. In particolare, tale incarico aveva ad oggetto il supporto tecnico-ingegneristico alle strutture del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Il contratto stipulato tra l'arch. (omissis) e (omissis) prevedeva, in particolare, il "*supporto consulenziale alle strutture (omissis) in materia di pianificazione territoriale e progettazione urbanistica attuativa*", per un compenso di 5.240,44 euro.

L'incarico era stato oggetto di una mera comunicazione al Rettore. La Procura, invece, ritiene che si sarebbe trattato di un'attività extraistituzionale incompatibile con lo status di ricercatore a tempo pieno.

1.4. In diritto, la Procura regionale innanzitutto ricorda la disciplina di cui all'art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 relativa agli incarichi esterni svolti da pubblici dipendenti, in particolare lì ove stabilisce la necessità di una autorizzazione preventiva allo svolgimento di attività extraistituzionali da parte dell'amministrazione di appartenenza, che in tal modo è messa nelle condizioni di evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi oltre a poter verificare la compatibilità degli incarichi con lo svolgimento dell'attività istituzionale.

1.4.1. Per quanto concerne la prescrizione, l'Accusa sostiene che, in assenza di elementi oggettivi di riscontro in merito alla conoscenza da parte del Comune di Jolanda di Savoia dell'attività in argomento, il *dies a quo* sarebbe da individuare nella data in cui si sono perfezionate le attività investigative della Guardia di Finanza ed il danno è divenuto conoscibile; ciò, in base alla

SENT. N. 15/2025/R

regola generale di cui all'art. 2935 c.c. secondo cui la prescrizione decorre

“dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.

1.4.2. In merito all'attività di consulenza resa alla struttura del Commissario straordinario per il sisma del 2016 per il tramite di (omissis) la Procura ricorda che l'art. 4, comma 1, lett. g), del decreto n. 539/2019 del Rettore dell'Università di Ferrara prevede che l'attività consulenziale, di carattere non professionale, è liberamente esercitabile se *“si conclude con la redazione di un parere, di una relazione o di uno studio”*; inoltre, che l'attività consulenziale non è stata liberalizzata in termini assoluti e che, quindi, occorre accertare se sia compatibile con il tempo pieno universitario.

Quella in argomento sarebbe stata invece incompatibile, in quanto svolta in modo costante, per un numero rilevante di prestazioni, in un arco di tempo apprezzabile, e avrebbe riguardato almeno dodici immobili; inoltre, sarebbe stata connotata da abitudine e professionalità, non integrando, al contrario, un impegno saltuario o occasionale. La stessa sarebbe stata svolta nell'ambito di un gruppo di lavoro, con cadenza quotidiana in videoconferenza.

1.4.3. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, secondo l'Accusa le attività in argomento sarebbero state poste in essere con la consapevolezza dell'eventualità di recare danno all'erario; ciò si potrebbe evincere dalla macroscopica difformità tra la condotta standard richiesta e quelle seguite dal soggetto agente; dall'elevato livello professionale dell' (omissis), tenuto alla conoscenza delle norme fondamentali che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico e degli obblighi che caratterizzano lo status di docente a tempo pieno.

1.5. Nel rassegnare le conclusioni, la Procura contabile ha chiesto che sia

SENT. N. 15/2025/R

accertata la responsabilità del convenuto e che sia conseguentemente condannato a pagare al Comune di Jolanda di Savoia la somma complessiva di 3.070,67 euro e all'Università degli studi di Ferrara la somma di 5.240,44 euro a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione dall'avvenuto depauperamento delle amministrazioni fino alla pubblicazione della sentenza e agli interessi legali fino al soddisfo, con condanna altresì alle spese del giudizio.

2. Il convenuto si è costituito con una memoria depositata il 1° ottobre 2024.

2.1. In merito alla prima posta di danno, relativa alla mancata autorizzazione del Comune di Jolanda di Savoia per la mansione di progettista e direttore dei lavori nell'ambito della pratica MUDE, la difesa innanzitutto eccepisce la prescrizione. Sostiene, infatti, che l'effettiva conoscibilità del presunto danno sarebbe coincidente con il deposito della pratica MUDE presso il Comune di Ferrara avvenuta nel 2012, la quale includeva i dati identificativi dei firmatari, circostanza che avrebbe consentito all'amministrazione di verificare immediatamente l'assenza di incompatibilità e di rilevare tempestivamente eventuali irregolarità.

Aggiunge che la pratica MUDE è stata depositata presso il Comune di Ferrara nella cui provincia ricade il Comune di Jolanda di Savoia, così rendendo conoscibile a quest'ultimo, secondo la difesa, l'assenza di autorizzazione. Ne conseguirebbe, inoltre, l'assenza di occultamento doloso.

Afferma, altresì, che l'Amministrazione del Comune di Jolanda di Savoia già al momento del deposito della pratica MUDE nel 2012 era a conoscenza che l'(omissis) firmata in qualità di direttore dei lavori.

Nel merito, mancherebbe la prova del dolo, come volontà di cagionare

SENT. N. 15/2025/R

l'evento dannoso. L'(omissis) avrebbe eseguito l'incarico anche nel proprio interesse personale, giacché comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento MUDE; circostanza, quest'ultima, che lo avrebbe indotto a ritenere in buona fede che non fosse necessaria un'autorizzazione. Ciò troverebbe conferma nel fatto che non vi erano ostacoli all'ottenimento dell'autorizzazione che, afferma la difesa, "*sarebbe stata senz'altro accolta favorevolmente, in quanto non in contrasto con nessuna norma comunale vigente*". La difesa sostiene, altresì, che per incarichi precedenti l'autorizzazione era stata sempre concessa senza rilevare alcuna incompatibilità e, a supporto dell'affermazione, deposita una nota inviata dal Responsabile del settore amministrativo del Comune di Jolanda di Savoia alla Guardia di finanza nella quale sono indicate numerose attività extraistituzionali autorizzate all'odierno convenuto nel corso degli anni.

Da quanto sopra conseguirebbe che nella condotta dell'(omissis) potrebbe al più essere ravvisato l'elemento psicologico della colpa lieve.

La difesa afferma che la funzione di progettista e direttore dei lavori era stata espletata per la sola parte architettonica e a beneficio esclusivo del patrimonio immobiliare dell'(omissis), trattandosi di un bene di sua proprietà; tale attività, peraltro, non avrebbe interferito con l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, né avrebbe arrecato un pregiudizio patrimoniale all'ente di appartenenza.

Da ultimo, la difesa contesta l'ammontare del presunto danno di 3.070,67 euro, pari alla somma incamerata dal convenuto nel 2012, in quanto l'eventuale recupero andrebbe effettuato al netto, ai sensi dell'art. 150, comma

SENT. N. 15/2025/R

1, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34 del 2020, secondo cui *“le somme indebitamente erogate per emolumenti, stipendi e/o pensioni vanno restituite sempre al netto”*.

2.2. Per quanto invece riguarda il danno che l'(omissis)

avrebbe cagionato all'Università degli Studi di Ferrara per l'attività svolta in favore di (omissis), la difesa del menzionato convenuto contesta la ricostruzione attorea secondo la quale tale attività sarebbe stata connotata da continuità e abitudine, così eccedendo i limiti della mera consulenza occasionale e sporadica per la quale il decreto del Rettore dell'Università di Ferrara prevede la semplice comunicazione.

Il rapporto che è intercorso tra il convento e la (omissis) era qualificato come collaborazione occasionale avente a oggetto una consulenza tecnica in ambito tecnico-ingegneristico per un periodo di un mese. L'(omissis) nell'ambito di tale attività non ha mai firmato alcun documento tecnico o elaborato progettuale; quindi, non avrebbe mai svolto attività esecutiva, bensì prettamente consulenziale in materia urbanistica a esito della quale, afferma la difesa, come previsto nel decreto rettorale n. 539/2019 in vigore all'epoca dei fatti, ha pubblicato due studi e ha partecipato con un intervento a un convegno.

Sostiene, altresì, che si sarebbe trattato semplicemente di una consulenza occasionale, quindi collocabile entro il perimetro di una collaborazione occasionale, articolata in alcuni (tredici, di cui l'ultimo dedicato ai soli saluti) incontri virtuali nel corso dei quali ha fornito chiarimenti su questioni tecniche.

Aggiunge che l'attività in questione è stata comunicata all'Università ed evidenzia che non ha in alcun modo influito sulla didattica, essendo stata

svolta in un periodo in cui non aveva obblighi di docenza.

Ricorda il disposto di cui all'articolo 6 della legge n. 240/2010, che prevede la possibilità per i professori universitari di svolgere liberamente consulenze anche retribuite in favore di amministrazioni pubbliche e di organismi a prevalente partecipazione statale, purché in assenza di situazioni di conflitto di interessi e a condizione, altresì, che l'attività non rappresenti detrimento per le attività didattiche.

2.3. Nel rassegnare le conclusioni, la difesa del convenuto chiede, in riferimento al danno che secondo l'Accusa sarebbe stato cagionato al Comune di Jolanda di Savoia:

- in via preliminare, la dichiarazione della prescrizione dell'azione erariale;
- nel merito, la dichiarazione dell'infondatezza delle pretese azionate;
- in via subordinata, l'accertamento che la condotta del convenuto sarebbe stata caratterizzata da mera colpa lieve, con esclusione della sua responsabilità;
- in ulteriore subordine, la rideterminazione dell'importo della condanna al netto.

In merito alla seconda posta di danno affermata dalla Procura regionale domanda:

- la dichiarazione dell'assenza di responsabilità dell'architetto (omissis)
- ;
- in via subordinata, l'accertamento che la sua condotta sarebbe stata caratterizzata da mera colpa lieve, con esclusione della responsabilità.

In entrambi i casi, con l'applicazione del potere riduttivo nella misura massima consentita.

SENT. N. 15/2025/R

Ha chiesto, infine, l'ammissione della prova per testi del subcommissario ingegnere Loffredo Gianluca su diversi capitoli specificamente indicati.

3. Nel corso dell'udienza del 20 novembre 2024 l'avvocato Lucia Annicchiarico ha prodotto un documento avente ad oggetto la seguente richiesta del convenuto indirizzata al Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia: *"sono a chiederle la possibilità di poter assumere il ruolo di progettista e direttore dei lavori – al di fuori dell'orario di lavoro e senza percepire alcun compenso – per la redazione del progetto paesaggistico, urbanistico ed edilizio relativamente ad un fabbricato di mia proprietà"*.

Rispetto a tale documento la Pubblica accusa ha eccepito che non avrebbe valore ai fini del giudizio, in quanto fa riferimento a un incarico non retribuito, mentre la difesa ha sostenuto che escluderebbe l'elemento psicologico del dolo, o quantomeno l'occultamento doloso del danno.

Il Presidente al termine della discussione ha dettato a verbale la seguente ordinanza: *"La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, dispone che il giudizio è rinviato al 5 febbraio 2025, ore 10,00 onerando la parte di produrre l'eventuale risposta del Comune a questa istanza"*.

4. In data 16 gennaio 2025 il convenuto ha depositato il seguente nulla osta del Sindaco: *"Con la presente – a seguito della sua nota prot. N. 9018 del 18/12/12 – dichiaro che nulla osta allo svolgimento di tale attività"*.

5. Nel corso dell'udienza del 5 febbraio 2025 la Pubblica accusa ha affermato che il documento prodotto non rilevarebbe ai fini del giudizio, in quanto riferito a un incarico non retribuito.

La difesa del convenuto ha replicato che il documento depositato dovrebbe indurre il Collegio giudicante ad escludere l'elemento soggettivo del dolo.

Per il resto, le parti hanno sostanzialmente confermato le argomentazioni e le conclusioni in atti.

DIRITTO

1. Il via preliminare di merito dev'essere esaminata l'eccezione di prescrizione.

L'eccezione non può essere accolta.

Il deposito della pratica MUDE presso il Comune di Ferrara avvenuta nel 2012, contrariamente a quanto afferma la difesa del convenuto, non ha infatti consentito al Comune di Jolanda di Savoia, sua amministrazione di appartenenza, la conoscenza né la conoscibilità dei fatti.

Allo stesso modo, neanche la richiesta di nulla osta presentata al Sindaco di Jolanda di Savoia ha permesso la conoscibilità dei fatti. La Procura contabile con l'atto di citazione ha contestato il mancato rispetto dell'art 53, comma 7, del testo unico del pubblico impiego per il quale "*i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza*". Nel caso in argomento non è stata chiesta un'autorizzazione, bensì un nulla osta e non per un incarico retribuito, come era quello che il convenuto si apprestava a svolgere, ma per un incarico a titolo gratuito. Ne consegue che, come correttamente rilevato dalla Procura contabile, il *dies a quo* dev'essere ricondotto alla data in cui si sono perfezionate le attività investigative della Guardia di Finanza e il danno è divenuto conoscibile nei suoi elementi costitutivi, quindi al 13 marzo 2023, data di trasmissione della notizia di danno alla Procura contabile regionale.

A tale risultato, quindi all'individuazione del *dies a quo* alla data di trasmissione della notizia di danno alla Procura contabile regionale, peraltro,

SENT. N. 15/2025/R

si perviene non solo sulla base del principio per cui la prescrizione decorre dalla data di conoscenza o conoscibilità del fatto, ma anche in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 il quale stabilisce che, nel caso di occultamento doloso del danno, la prescrizione decorre dalla data della scoperta del fatto. La presentazione della richiesta di nulla osta per un incarico a titolo gratuito, infatti, integra l'occultamento doloso, quale condotta fraudolenta attuata dall'(omissis) al fine di impedire la conoscibilità del danno da parte dell'Amministrazione, che anche in quest'ottica è pertanto da ricondurre al 13 marzo 2023, data di trasmissione della notizia di danno alla Procura contabile.

2. Ancora in via preliminare dev'essere esaminata la richiesta istruttoria di ammissione della prova per testi.

L'istanza non può essere accolta, in quanto gli elementi già acquisiti agli atti di causa sono sufficienti al fine del decidere.

3. Il d. lgs. n. 165/2001, recante il t.u. sul pubblico impiego, all'art. 53, comma 7, pone la disciplina base della materia, stabilendo che: *“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza [...] In caso di inosservanza del divieto [...] il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato [...] nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”*.

Il successivo art. 53, comma 7-bis prevede, invece, che *“L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla*

giurisdizione della Corte dei conti”.

4. Tanto premesso, per quanto riguarda la prima posta di danno, avente a oggetto le funzioni di progettista e di direttore dei lavori per la richiesta dei contributi erogati a seguito del sisma del 2012 per la ristrutturazione di un immobile ad uso di civile abitazione, è evidente l'antigiuridicità della condotta conseguente alla mancata richiesta di autorizzazione, che, come visto, è obbligatoria ai sensi dell'art. 53, comma 7 del d. lgs. n. 165/2001.

Parimenti, non possono esservi dubbi in merito all'esistenza del danno all'amministrazione di appartenenza in quanto, in assenza di autorizzazione l'odierno convenuto non ha provveduto a riversare il compenso al bilancio del Comune di Jolanda di Savoia. L'omesso riversamento in violazione dell'art. 53, comma 7-bis del tuii costituisce, appunto, danno.

L'elemento psicologico che ha caratterizzato la condotta è da rinvenire nel dolo, inteso come consapevolezza di violare un obbligo di servizio, in quanto il livello professionale dell'(omissis) deve indurre a ritenere che fosse a conoscenza dell'obbligo. Riprova ne è la circostanza che ha prodotto un'istanza al Sindaco affermando falsamente che l'incarico sarebbe stato a titolo gratuito, in tal modo dimostrando di conoscere la normativa, la quale richiede per gli incarichi a titolo oneroso un'autorizzazione, che evidentemente il convenuto temeva di non ottenere, e non un semplice nulla-osta.

Il danno conseguentemente cagionato al Comune di Jolanda di Savoia è pari al compenso ricevuto per lo svolgimento dell'incarico, quindi a 3.070.67 euro non riversati nel conto dell'entrata del bilancio di tale Amministrazione, in violazione dell'art. 53, comma 7 del d. lgs. n. 165/2001.

Quest'ultima norma è applicabile alla fattispecie in quanto si tratta di un'attività

SENT. N. 15/2025/R

che avrebbe dovuto essere autorizzata e per la quale, invece, l'autorizzazione non è stata richiesta.

Per completezza, si evidenzia che non può trovare accoglimento la domanda della difesa del convenuto di calcolare l'importo al netto, in quanto ciò si porrebbe in contrasto con quanto affermato da questa Corte, mediante sentenza n. 13/2021/QM alla cui stregua, in ipotesi di responsabilità ex art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. 165/2001, il danno erariale dev'essere risarcito al lordo delle ritenute fiscali operate sugli emolumenti percepiti.

5. La seconda posta di danno ha ad oggetto l'attività consulenziale resa alla struttura del Commissario straordinario per il sisma del 2016 tramite (omissis).

Il convenuto si era limitato a comunicare al Rettore dell'Università degli studi di Ferrara lo svolgimento di tale attività come era previsto per le attività liberamente esercitabili. In proposito, ha sostenuto che si sarebbe trattato di un'attività rientrante nell'art. 1, comma 1, lett. g) del decreto rettorale n. 539/2019, che fa riferimento a una *“attività di consulenza, intesa come quella forma di collaborazione scientifica a carattere occasionale, prestata in qualità di esperto della materia, resa a titolo personale e a carattere non professionale, che si conclude con la redazione di un parere, di una relazione o di uno studio”*.

Tuttavia, l'attività svolta dall'(omissis) con ogni evidenza non può essere ricompresa nella descrizione di cui sopra. Essa, infatti, ha avuto le caratteristiche di un'attività professionale, come si evince da diversi elementi: il compenso riconosciutogli, pari ad oltre 5.000,00 euro lordi; l'essersi articolato in oltre dieci incontri e, soprattutto, la circostanza che non si è conclusa con la redazione di un parere, una relazione o uno studio. Il

SENT. N. 15/2025/R

contratto stipulato tra (omissis) e l'(omissis), agli atti, infatti, pur

qualificato espressamente come di "*prestazione autonoma occasionale*", poi

descrive la prestazione convenuta come avente a oggetto un "*supporto*

consulenziale alle strutture di (omissis)" e, soprattutto, non fa alcun riferimento

alla redazione di un parere, una relazione o uno studio.

La giurisprudenza contabile e gli atti di indirizzo adottati dal Ministero

dell'Università hanno chiarito che la nozione di attività di consulenza

liberamente esercitabile dai docenti universitari a tempo pieno senza previa

autorizzazione dev'essere interpretata restrittivamente per non sconfinare

nell'attività libero professionale e consiste in un'attività che non si deve

incentrare nella risoluzione di problematiche concrete (cfr. C. conti, S.r. sent.

n. 1/2025), come invece è accaduto nel caso *sub iudice* in cui è stata basata

sulla partecipazione ad incontri.

La difesa sostiene che "*alla fine del percorso di consulenza il Prof. (omissis) ha*

pubblicato i seguenti studi", che sono poi elencati e che consistono in due

pubblicazioni e in un intervento a un convegno. In realtà ciò è del tutto

ininfluente, in quanto non soddisfa il requisito per cui la prestazione si sarebbe

"*dovuta concludere*" con la redazione di un parere, di una relazione o di uno

studio; quindi, che avrebbe dovuto essere finalizzata alla redazione di uno di

tali scritti e non che avrebbe dovuto essere seguita da essi. Una nota del

Rettore dell'Università degli studi di Ferrara dell'8 novembre 2022 indirizzata

all'odierno convenuto, nel negargli un'autorizzazione precedentemente

richiesta, molto chiaramente faceva riferimento a un'attività che, per essere

compatibile con la posizione di professore a tempo pieno avrebbe dovuto

"risolversi" in un parere, una relazione o uno studio.

SENT. N. 15/2025/R

In pratica, quella svolta dall'odierno convenuto è stata un'attività non di mera consulenza scientifica, ma di carattere professionale, incompatibile con il regime di tempo pieno; pertanto, non autorizzabile e antigiuridica.

Tuttavia, la Procura regionale ha domandato espressamente il risarcimento del danno conseguente al mancato riversamento dell'emolumento percepito e non riversato all'amministrazione ai sensi dell'art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 e non, invece, di eventuali danni conseguenti alla violazione del dovere di esclusiva.

In proposito, occorre evidenziare che Sezioni riunite di questa Corte, con la recentissima sentenza n. 1, del 22 gennaio 2025, chiamate a dare soluzione a una questione di massima deferita ai sensi dell'art. 114 del codice della giustizia contabile, hanno affermato: *“L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l'erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”*; ciò, sulla base di un'articolata motivazione alla quale si rinvia.

Per quanto sopra, nel rispetto dell'efficacia nomofilattica della pronuncia di cui sopra che si rinviene nell'art. 117 del codice della giustizia contabile, la domanda dev'essere rigettata.

6. In conclusione, dev'essere accolta la domanda di risarcimento del danno cagionato al Comune di Jolanda di Savoia, per il quale il convenuto è

SENT. N. 15/2025/R

condannato al pagamento di 3.070,67 euro oltre alla rivalutazione monetaria dalla data di percezione del compenso fino al deposito della presente sentenza e agli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo; va invece rigettata la domanda di risarcimento per il danno che la Procura contabile afferma avrebbe cagionato all'Università degli Studi di Ferrara.

7. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 3 del codice della giustizia contabile, per il quale *"Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca [...]"*.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie parzialmente la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto, condanna il sig. (omissis) a pagare l'importo di 3.070,67 (tremilasettanta/67) euro in favore del Comune di Jolanda di Savoia, oltre la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del compenso fino al deposito della presente sentenza, e gli interessi legali da quest'ultima data al soddisfo.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 febbraio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Massimo PERIN

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 05 marzo 2025

p. Il Direttore di Segreteria dott.ssa Lucia Caldarelli